

CODICE DI COMPORTAMENTO TERZE PARTI

Gruppo SC31 Italia



SC31 Italia

1. PREMESSA	2
2. OBIETTIVI E DESTINATARI	3
2.1. PRINCIPI GENERALI	3
2.2. INTEGRITÀ NELLA RELAZIONE	4
2.3. RISERVATEZZA	4
2.4. POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	5
2.5. INTEGRITÀ NELLE FORNITURE	5
2.6. CONCORRENZA E MERCATO	5
2.7. TUTELA DEL LAVORO	6
2.8. CORRUZIONE	6
2.9. RISPETTO DELL'AMBIENTE	6
3. VIOLAZIONI DEL CODICE	6

1. Premessa

Nel perseguire l'obiettivo della creazione di valore economico, il "Gruppo" SC31 Italia S.r.l. (di seguito "Gruppo"), intende uniformare le relazioni con i propri fornitori attenendosi ai principi contenuti nel presente Codice di Comportamento, nel convincimento che, in un'economia integrata:

- a. fornitori qualificati siano una fonte di successo competitivo;
- b. un'elevata qualità delle relazioni con i fornitori possa avere un impatto diretto sulle attività gestionali e di conseguenza su tutti gli iter processuali;
- c. la qualità delle relazioni con i fornitori sia da perseguire congiuntamente alla qualità delle relazioni con i clienti, con le risorse umane, con i mercati finanziari e con tutti gli altri attori che a diverso livello vengono coinvolti nei processi aziendali.

2. Obiettivi e Destinatari

Il presente Codice definisce le linee guida etico-sociali alle quali devono attenersi le imprese partecipanti alle procedure di affidamento nonché gli eventuali subappaltatori, i fornitori in generale, tra i quali rientrano consulenti, professionisti e collaboratori esterni, nonché i partner (di seguito "i destinatari del Codice") delle Società del "Gruppo" SC31 Italia S.r.l.

In particolare, con l'obiettivo di adottare un comportamento imparziale e incentrato sulla valutazione trasparente delle forniture, la Società ha scelto di dotarsi di un documento che definisca i comportamenti dei destinatari del Codice nei rapporti con la Società. Il Codice rappresenta, infatti, parte integrante di tutti i contratti e le convenzioni stipulati con le Società del "Gruppo"; è un documento che completa e rafforza i principi contenuti nelle leggi, e, in generale, in tutte le fonti normative esterne ed interne, con specifico riferimento al profilo etico dei comportamenti aziendali.

2.1. Principi Generali

Le relazioni commerciali con i fornitori si svolgono nel reciproco rispetto dei criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse.

La scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di trasparenza, liceità, opportunità, efficienza ed economicità. I processi di acquisto sono improntati:

- alla ricerca del massimo vantaggio competitivo adottando, nella scelta dei fornitori, criteri oggettivi e documentabili, attraverso una concorrenza adeguata in ogni procedura di affidamento;
- alla effettiva pari opportunità per ogni fornitore, dando a ciascuno di essi, che sia in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere nelle procedure di affidamento, escludendo trattamenti di favore;
- all'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione nei comportamenti precontrattuali e contrattuali. In tale ottica, il "Gruppo" intende promuovere l'adozione di standard etici di comportamento da parte dei propri fornitori, anche incentivando il



conseguimento di Certificazioni di Qualità (ISO 9001:2008), certificazioni ambientali (ISO 14001), certificazioni sociali (SA 8000) e certificazioni correlate alla Sicurezza e alla Salute dei Lavoratori (OHSAS 18001), Certificazione ISO 27001: 2013.

2.2. Integrità nella relazione

- 1) Il processo di acquisto deve conciliare, ad un tempo, la ricerca del massimo vantaggio competitivo e la concessione delle medesime opportunità a ciascun fornitore o potenziale fornitore.
- 2) Nella gestione delle relazioni con i fornitori e i potenziali fornitori, il “Gruppo”, oltre ad impegnarsi e ad attenersi ai principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, non intende ricavare vantaggi competitivi dai fornitori in base a comportamenti non responsabili. Peraltro, si impegna ad evitare che nei rapporti in essere, si cerchi di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto con un fornitore al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali il fornitore si sia venuto a trovare. In quest’ambito, il “Gruppo”, predilige un rapporto diretto con il fornitore, non ricorrendo ad intermediari ed intermediazioni se non per quanto tecnicamente legato allo sviluppo della fornitura.
- 3) Tale impegno, che coinvolge la relazione con il sistema dei fornitori nel suo complesso, è quindi richiesto a tutte le funzioni aziendali coinvolte in qualsiasi modo in tale relazione. Ogni collaboratore deve comprendere che la sua condotta influenza la sua relazione interna ed esterna.
- 4) Le relazioni con i fornitori sono disciplinate soltanto da criteri oggettivi. In nessuna circostanza le relazioni e gli interessi personali di un collaboratore, di qualsiasi unità organizzativa, possono influire nell’aggiudicazione di un contratto o di un ordine. Nessun collaboratore può, direttamente o indirettamente, ottenere vantaggi personali dall’aggiudicazione di una fornitura. Deve essere evitato qualsiasi atto che condizioni, anche in maniera indiretta, la scelta di un fornitore.
- 5) Qualsiasi irregolarità o tentativo di turbare la correttezza delle trattative va segnalata alla Funzione/ Ufficio Acquisti (quale autorità preposta alla negoziazione). L’aver notato che altri si comportano in maniera non consona, non giustifica mai una violazione di queste regole da parte di un collaboratore.

2.3. Riservatezza

- 1) Il “Gruppo”, assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso ottenute dai fornitori e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti.
- 2) I collaboratori del “Gruppo” sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate, ottenute dai fornitori per scopi non connessi con l’esercizio della propria attività.



SC31 Italia

- 3) Il “Gruppo”, pone in essere ogni ragionevole e necessaria azione per assicurare che non venga fatto uso di informazioni confidenziali dei fornitori, allo scopo di acquisire vantaggi competitivi, e, si impegna a:
 - tenere riservati i documenti e le informazioni acquisite dai fornitori attuali e/o potenziali;
 - non farne utilizzo in chiave opportunistica allo scopo di massimizzare l’esito delle trattative a proprio favore o a favore di un concorrente;
- 4) Infine, è sempre vietato l’invio ad altri offerenti, d’informazioni riguardanti l’identità di un offerente o il contenuto della sua offerta.

2.4. Potenziali conflitti di interesse

- 1) Devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.
- 2) I reciproci vantaggi derivanti dall’appartenenza ad un gruppo di imprese vengono perseguiti nel rispetto del presente Codice di Comportamento. Di conseguenza non deve crearsi nessuna situazione che crea vantaggi ad una impresa a dispetto delle altre. A maggior ragione, non possono o non devono crearsi situazioni che avvantaggino un’impresa a discapito del vantaggio complessivo del Gruppo.
- 3) Ogni collaboratore deve mantenere separati i propri interessi da quelli del “Gruppo”. Le decisioni dei collaboratori non devono essere influenzate da interessi privati o da relazioni personali. I potenziali conflitti di interesse devono essere comunicati immediatamente. Le irregolarità devono essere immediatamente segnalate alla Funzione/ Ufficio Acquisti.

2.5. Integrità nelle forniture

Il “Gruppo”, incoraggia i propri fornitori ad adottare i principi contenuti nel presente Codice di Comportamento e nel limite delle proprie possibilità, pone in essere meccanismi operativi adeguati a prevenire la violazione, da parte dei propri fornitori e delle loro catene di approvvigionamento, delle norme applicabili in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tutela dell’ambiente e salute pubblica.

2.6. Concorrenza e mercato

I destinatari del Codice partecipanti alle procedure di affidamento si astengono da qualsiasi comportamento non etico e comunque contrario alle regole poste a tutela della concorrenza e della libertà delle contrattazioni. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza.

2.7. Tutela del Lavoro

I fornitori sono tenuti a tutelare i diritti umani dei propri dipendenti e a trattarli con dignità e rispetto. Quanto sopra include i seguenti aspetti:

- Rifiuto del lavoro minorile;
- rifiuto di ogni tipo di discriminazione che possa pregiudicare l'equo trattamento dei lavoratori;
- rispetto dell'orario di lavoro secondo le leggi vigenti;
- tutela della libertà di associazione dei dipendenti.

2.8. Corruzione

I Destinatari del Codice si impegnano a non ammettere e non intraprendere alcuna forma di corruzione, inclusi pagamenti o altre forme di benefici conferiti ad Amministratori o dipendenti del "Gruppo".

2.9. Rispetto dell'ambiente

I Destinatari si impegnano al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale anche al fine di preservare la qualità del territorio in cui operano, ed altresì a promuovere un migliore utilizzo delle risorse naturali.

3. Violazioni del Codice

La violazione delle norme contenute nel presente Codice, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle procedure di affidamento e la violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto, comporterà l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Le funzioni aziendali competenti vigileranno sul rispetto del presente Codice.